

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 28, LETTERE B) E C), DELLA LEGGE 20 MAGGIO 2016, N. 76, CHE DELEGA IL GOVERNO ALL'ADOZIONE DI DISPOSIZIONI DI MODIFICA E RIORDINO DELLE NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO IN MATERIA DI UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO E ALL'ADOZIONE DI DISPOSIZIONI DI NECESSARIO COORDINAMENTO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 28, lettere b) e c), della legge 20 maggio 2016, n.76, che delega il Governo all'adozione di disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso e all'adozione di disposizioni di necessario coordinamento ;

Visto il regolamento 2009/4/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari;

Visto il regolamento n. 1259/2010/UE del Consiglio del 20 dicembre 2010, relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale;

Visto il regolamento 2016/1104/UE del Consiglio del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate;

Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185, recante norme sui passaporti;

Vista la legge 11 febbraio 1980, n. 26, recante norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge, anche esso dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all'estero;

Vista la legge 25 giugno 1985, n. 333, recante estensione dei benefici di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26, ai dipendenti statali il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza;

Vista la legge 31 maggio 1995, n. 218 recante riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, recante ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Vista la legge 1° agosto 2014, n. 125, recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del....;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ... ;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA
il seguente decreto legislativo

CAPO I

MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

Art. 1 *(Modifiche alla legge 31 maggio 1995, n. 218)*

1. Alla legge 31 maggio 1995, n. 218 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 32 sono aggiunti i seguenti articoli:

“Art. 32-bis (Matrimonio contratto all'estero da persone dello stesso sesso). – 1. Il matrimonio contratto all'estero da persone dello stesso sesso produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana.

Art. 32-ter (Unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso) – 1. La capacità e le altre condizioni per costituire unione civile sono regolate dalla legge nazionale di ciascuna parte al momento della costituzione dell'unione civile. Se la legge applicabile non ammette l'unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso si applica la legge italiana. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 20 maggio 2016, n. 76 sono di applicazione necessaria.

2. Ai fini del nulla osta di cui all'articolo 116, primo comma, del codice civile, non rilevano gli impedimenti relativi al sesso delle parti. In ogni caso si acquisisce la libertà di stato per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia.

3. L'unione civile è valida, quanto alla forma, se è considerata tale dalla legge del luogo di costituzione o dalla legge nazionale di almeno una delle parti o dalla legge dello Stato di comune residenza al momento della costituzione.

4. I rapporti personali e patrimoniali tra le parti sono regolati dalla legge dello Stato davanti alle cui autorità l'unione è stata costituita. A richiesta di una delle parti il giudice può disporre l'applicazione della legge dello Stato nel quale la vita comune è prevalentemente localizzata. Le parti possono convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno una di esse è cittadina o nel quale almeno una di esse risiede.

5. Alle obbligazioni alimentari si applica l'articolo 45.

Art. 32-quater (Scioglimento dell'unione civile) – 1. In materia di scioglimento dell'unione civile la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dagli articoli 3 e 9, anche

quando una delle parti è cittadina italiana o l'unione è stata costituita in Italia. I medesimi titoli di giurisdizione si applicano anche in materia di nullità o di annullamento dell'unione civile.

2. Lo scioglimento dell'unione civile è regolato dalla legge applicabile al divorzio in conformità al regolamento n. 1259/2010/UE del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.

Art. 32-quinquies (*Unione civile costituita all'estero tra cittadini italiani dello stesso sesso*)
– 1. L'unione civile, o altro istituto analogo, costituiti all'estero tra cittadini italiani dello stesso sesso abitualmente residenti in Italia produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana.”;

b) l'articolo 45 è sostituito dal seguente:

“Art. 45 (*Obbligazioni alimentari nella famiglia*) - 1. Le obbligazioni alimentari nella famiglia sono regolate dalla legge designata dal regolamento 2009/4/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, e successive modificazioni.”.

CAPO II DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

Art. 2

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri).

1. All'articolo 170, **quarto comma**, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aggiunto infine il seguente periodo: “Alle unioni civili si applica la disciplina prevista dalla presente parte per il matrimonio”.

Art. 3

(Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, recante norme sui passaporti).

1. All'articolo 12, secondo comma, della legge 21 novembre 1967, n. 1185, le parole “e il coniuge non legalmente separato”, sono sostituite dalle seguenti: “, alle persone coniugate e non separate oppure unite civilmente.”

Art. 4

(Modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, recante ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246.)

1. Al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, alla rubrica sono aggiunte in fine le seguenti parole “e unione civile” e dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Il capo dell'ufficio consolare riceve le dichiarazioni di cui all'articolo 1, commi 2, e 10 della legge 20 maggio 2016, n. 76, rese da cittadini italiani o da un cittadino e un non cittadino. Le dichiarazioni di costituzione di unione civile possono essere rifiutate alle condizioni di cui al comma 2.”;

- b) all'articolo 18, alla rubrica, sono aggiunte in fine le seguenti parole "e di atti di unione civile" e al comma 1, dopo le parole "matrimoni celebrati", sono aggiunte le seguenti: "o a unioni civili costituite";
- c) all'articolo 62, comma 1, dopo la parola "i matrimoni" sono aggiunte le seguenti " , le unioni civili" e dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b-bis) degli atti relativi a unioni civili;";
- d) all'articolo 66, comma 1, lettera d), dopo le parole "a carico" sono aggiunte le seguenti: "anche nel caso di unione civile".

Art. 5

(Modifiche alla legge 1 agosto 2014, n. 125, recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo).

1. All'articolo 28 della legge 1 agosto 2014, n. 125, dopo le parole "il coniuge" e "al coniuge", sono inserite rispettivamente le seguenti: "o la parte di unione civile" e "o alla parte di unione civile"

Art. 6

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1980, n. 26, recante norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge, anche esso dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all'estero)

1. Alla legge 11 febbraio 1980, n. 26, la parola "coniuge", ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: "coniuge o parte di unione civile".

Art. 7

(Modifiche alla legge 25 giugno 1985, n. 333, recante estensione dei benefici di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26, ai dipendenti statali il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali)

1. All'articolo unico della legge 25 giugno 1985, n. 333 le parole "il cui coniuge" sono sostituite dalle seguenti: "il cui coniuge o parte unita civilmente".

Art. 8

(Modifiche alle legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Lo straniero o l'apolide, coniugato o unito civilmente con cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio o la costituzione dell'unione civile, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio o della costituzione dell'unione civile se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi oppure non sia intervenuto lo scioglimento o l'annullamento dell'unione civile.»;
 - b) all'articolo 6, comma 2, dopo la parola "matrimonio" sono aggiunte le seguenti: "o l'unione civile".

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai compiti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.